

ACCORDO NAZIONALE DI SCALA MOBILE

Art. 1.

Campo di applicazione.

Il presente Accordo si applica a tutti i lavoratori dell'agricoltura retribuiti in tutto od in parte con salario in danaro, con le modalità di cui appresso e per la sola parte in danaro.

Art. 2.

Indice del costo della vita.

Il numero indice che si assume a base delle variazioni dei salari dei lavoratori di cui all'art. 1 è quello sindacale, determinato dall'apposita Commissione Nazionale per gli indici del costo della vita costituita presso l'Istituto Centrale di Statistica.

Il numero indice del costo della vita valido ai fini delle variazioni dei salari è quello risultante dalla media degli indici calcolati per i seguenti capoluoghi di provincia:

Milano, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Ancona, L'Aquila, Perugia, Roma, Napoli, Potenza, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Cagliari.

Detti indici debbono essere ponderati in base ai dati sulla popolazione attiva di ciascuna provincia sopra nominata desunti dal censimento demografico del 1951.

La Commissione Nazionale per gli indici del costo della vita deve comunicare, normalmente, alle Organizzazioni Sindacali interessate, l'indice del costo della vita di ciascun trimestre, entro il mese terminale del trimestre stesso.

Art. 3.

Calcolo delle variazioni.

Le variazioni del numero indice del costo della vita saranno calcolate dalla Commissione nazionale per gli indici del costo della vita, prevista all'art. 2, di cui fa parte un rappresentante dei datori di lavoro dell'agricoltura. Le variazioni di cui sopra saranno calcolate in base al bilancio da essa Commissione assunto a tal fine e che qui si allega.

Le parti convengono che il bilancio di cui al comma precedente, il sistema di rilevazione dei prezzi degli elementi che lo compongono e quello di costruzione degli indici, oggi adottati dalla Commissione, fanno parte integrante del presente Accordo e non possono essere modificati ai fini dell'Accordo stesso se non col consenso delle parti firmatarie di esso.

Art. 4.

Frequenza delle variazioni

Le variazioni dell'indice del costo della vita saranno rilevate periodicamente di trimestre in trimestre e riportate in variazioni dei salari con le modalità di cui appresso.

I conteggi relativi alle variazioni dell'indice di ciascun periodo trimestrale saranno effettuati secondo le norme adottate dalla Commissione di cui all'art. 2.

Art. 5.

Inizio delle variazioni

Le variazioni del costo della vita opereranno, in base al presente Accordo, a decorrere dal trimestre agosto-ottobre 1961 per il trimestre successivo e così di seguito di trimestre in trimestre.

Dette variazioni si applicheranno in tutte le province del territorio nazionale.

Art. 6.

Valore del punto

Ad ogni punto di variazione del numero indice del costo della vita, salvo i casi e gli arrotondamenti previsti dall'art. 6, corrisponderà una variazione dei salari per l'unità piena uomo, secondo i valori di punto previsti, per gruppo di province e per qualità di lavoro, nella tabella di cui all'art. 8.

Le variazioni di cui sopra saranno applicate:

a) per i giovani in base alle classificazioni per età previste dai contratti collettivi provinciali;

b) per le donne in base al combinato disposto dei contratti collettivi provinciali e dell'Accordo Nazionale sulla parità salariale del 25-7-1961.

Art. 7.

Applicazione delle variazioni del numero indice

L'indice effettivo del costo della vita viene arrotondato all'unità superiore quando i decimali sono superiori a 0,50 centesimi di punto, mentre è arrotondato all'unità inferiore quando i decimali sono pari o minori a 0,50 centesimi di punto.

Le variazioni trimestrali in diminuzione dell'indice del costo della vita, come sopra arrotondato, operano quando l'indice effettivo sia disceso di almeno 101 centesimi di punto rispetto all'indice effettivo che ha determinato l'ultima variazione o rispetto al più elevato indice successivamente accertato nell'ambito del già effettuato arrotondamento. Vanno trascurate in ogni caso le frazioni di punto che per essere uguali o inferiori ai 50 centesimi hanno determinato l'arrotondamento all'unità inferiore.

Le variazioni di cui al comma precedente non operano nel trimestre di competenza, ma solo a partire dal trimestre successivo se risultano confermate integralmente; in caso di una risalita dell'indice operano per i punti interi non riassorbiti.

Art. 8.

Tabella dei valori di punto

Ai fini della determinazione dei valori di punto le province, in base all'entità dei salari vigenti nelle stesse, sono divise in tre gruppi e cioè:

1° GRUPPO

Province di: Ascoli Piceno, Macerata, Terni, Frosinone, Latina, Rieti, Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Avellino, Benevento, Salerno, Matera, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Agrigento, Enna, Messina, Trapani, Cagliari, Nuoro, Sassari.

2° GRUPPO

Province di: Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Bolzano, Trento, Gorizia, Trieste, Belluno, Ancona, Pesaro, Perugia, Roma, Viterbo, Caserta, Napoli, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Caltanissetta, Catania, Palermo, Ragusa, Siracusa.

3° GRUPPO

Province di: Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Massa Carrara, Lucca, Pisa, Pistoia, Siena.

Per ogni gruppo di province e per ogni gruppo di lavori sono stati fissati, rispettivamente, i seguenti valori di punto:

	<i>Lavori ordinari</i>	<i>Lavori eseguibili da operai qualificati</i>	<i>Lavori eseguibili da operai specializzati</i>
1° Gruppo	L. 10	L. 12	L. 14
2° Gruppo	L. 12	L. 14	L. 16
3° Gruppo	L. 14	L. 16	L. 18

Premesso che per i lavori ordinari sono stati fissati i valori di punto in L. 10 per il 1° Gruppo di province, L. 12 per il 2° Gruppo di province, L. 14 per il 3° Gruppo di province, le Organizzazioni provinciali, qualora cioè non sia regolamentato dai Contratti Collettivi provinciali, debbono stabilire:

a) quali lavori siano da classificare eseguibili da operai qualificati ed ai quali pertanto deve essere attribuito, nell'ordine, rispettivamente per ciascun gruppo di province valore di punto 12, 14, 16;

b) quali lavori debbono essere classificati eseguibili da operai specializzati ed ai quali pertanto deve essere attribuito, nell'ordine, rispettivamente, per ciascun gruppo di province, valore di punto 14, 16, 18.

Per le aziende florovivaistiche i valori di punto sono così determinati, giusto l'art. 17 del C.C.N.L. per le maestranze agricole dipendenti da aziende florovivaistiche stipulato il 25 luglio 1961:

L. 14 per i lavoratori comuni;

L. 16 per i lavoratori qualificati;

L. 18 per i lavoratori specializzati.

Art. 9.

Validità dei valori di punto

I valori di punto previsti dalla tabella di cui all'art. 8 restano immutati per tutta la durata del presente Accordo.

Art. 10.

Salari misti in danaro e in natura

In presenza di salari parte in danaro parte in natura i valori di punto previsti dalla tabella di cui all'articolo 8 saranno applicati in proporzione all'incidenza percentuale della parte in danaro del salario, sull'importo globale di esso al momento del presente Accordo.

Le variazioni che dovessero sopravvenire a modificazione della parte in danaro (indipendenti dal funzionamento della scala mobile) o della quantità dei generi in natura, daranno luogo a rettifica della percentuale sopra detta.

Dovrà inoltre procedersi alla ricostituzione del salario globale in relazione a quello risultante dall'applicazione di ciascuna variazione di scala mobile già maturata per effetto del presente Accordo con punto pieno, sulla base cioè del nuovo rapporto venutosi a determinare fra entità salario in natura ed entità in danaro.

Art. 11.

Controversie

Le eventuali controversie che dovessero sorgere nelle province in sede di applicazione del presente Accordo, debbono essere sottoposte alle Organizzazioni Nazionali contraenti per la loro definizione.

Art. 12.

Durata e disdetta

Il presente Accordo ha la durata di 2 anni dalla data della sua stipulazione e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, quattro mesi prima della sua scadenza.

Roma, 22 settembre 1961.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Considerato che dinanzi al Parlamento è in corso di esame un disegno di legge di iniziativa ministeriale, in base al quale gli assegni familiari in agricoltura vengono parificati a quelli dell'industria e del commercio;

considerato che in base al congegno di scala mobile vigente nei settori dell'industria e del commercio ogni cinque punti di variazione in aumento del numero indice, un punto (il quinto) viene trasferito ad assegni familiari;

considerato che in dipendenza dell'applicazione di detto congegno potrebbero determinarsi sfasature tra gli assegni dell'agricoltura e quelli dei settori industriale e commerciale;

tutto quanto sopra considerato, le parti si riservano l'esame di questo particolare aspetto per le eventuali necessarie armonizzazioni quando sarà entrata in vigore la nuova disciplina legislativa sugli assegni familiari in corso di approvazione al Parlamento di cui già detto in premessa.

Roma, 22 settembre 1961.